

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 LUG. 2003

ADDI 11 LUG. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA.


STORACE	Francesco	Presidente	IANNARULLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AGGELLO	Andrea	Assessore	ROSILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Arnando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARCANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
..... OMISSIS

ASSENTI: Tutti presenti

DELIBERAZIONE N. -639-

OGGETTO: "Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini - nomina Commissario Straordinario"



OGGETTO: "Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini - nomina Commissario Straordinario."

DELIBERAZIONE

su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

VISTI in particolare gli artt.3 e 3bis in ordine alle procedure di nomina ed alle incompatibilità dei direttori generali delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere;

VISTO il DPCM 19 luglio 1995, n.502, così come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001, n.319, recante norme sul contratto del direttore generale delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere;


VISTE le leggi regionali nn.18 e 19 del 16 giugno 1994 recanti disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il DPCM 19 luglio 1995, n.502, così come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001, n.319, recante norme sul contratto del direttore generale delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere;

VISTA la deliberazione n.2210 del 31 ottobre 2000, concernente, tra l'altro, la nomina del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini, ratificata dal Consiglio Regionale con propria deliberazione n.29 del 13 dicembre 2000;

VISTO il contratto di prestazione d'opera intellettuale reg. cron. N.140 del 10 novembre 2000, con il quale è stato conferito al Dott. Guido Pugliesi l'incarico triennale di direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini.;

TENUTO CONTO della nota del 23 maggio 2003, con la quale il Dott. Guido Pugliesi ha comunicato di aver accettato l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell'ENAV, nonché di amministratore dello stesso Ente, determinando in tal modo la risoluzione ipso iure del rapporto contrattuale di cui sopra;



LEG. CRON. n. 340 del 10.11.2000



**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
REGIONE LAZIO
-Roma-**

PREMESSO

che la Giunta Regionale ha provveduto con deliberazione n. 2210 del 31.10.2000, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16.06.1994, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, alla nomina del lott. Guido Pugliesi quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 è stato regolamentato il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie;

che con deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 1996, n. 2040 è stato approvato lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, successivamente integrato dalle deliberazioni n. 5055 del 5 ottobre 1999 e n. 2210 del 31.10.2000;

che il dott. Guido Pugliesi ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita in atti, protocollo numero 186813 del 10.11.2000, ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina di direttore generale previste dal D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, con particolare riferimento alle integrazioni introdotte dal D.Lgs. n. 229/99;


TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

1. La Regione Lazio, rappresentata dall'On. Francesco Storace, nato a Cassino (Fr) il 25.01.1959, in qualità di Presidente pro-tempore della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Roma, Via C. Colombo, 212, (00147), codice fiscale 80143490581, conferisce l'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini al dott. Guido Pugliesi, nato a Roma il 14.02.1940 codice fiscale PGLGDU40B14H501H, residente in Via Cadolo, n. 116-118, 00136 Roma.
2. L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dell'articolo 3bis, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 3, punto 4 e dal successivo art. 5, l'incarico ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, è rinnovabile ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni e integrazioni.


 F. STORACE
 PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE
 LAZIO

Il direttore generale si impegna a produrre entro 18 mesi dalla nomina il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione, in conformità all'art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs. 502/92, introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 229/99.

Art. 2

(Oggetto)

Il direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalle leggi regionali 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni e a quelli individuati nell'atto di nomina nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti normativi emanati dalla Regione. Si impegna, inoltre, ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 18/1994. Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'azienda e per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 3

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

Il dott. Guido Pagliesi si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla legge regionale 18/1994, e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, si impegna ad assolvere, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario da lui stesso nominati.

E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.

E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 4

(Compenso)

Al direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'azienda, di lire 200

Il Presidente della Giunta
Regionale del Lazio



16/4

(duecento) milioni al lordo degli oneri e ritenute di legge, così come determinato dalla Giunta regionale giusta deliberazione n. 5055 del 5 ottobre 1999.

2. Il compenso di cui al precedente comma è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
3. Spetta altresì al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di verifica, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avuto riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, assegnati all'atto di nomina, e aggiornati periodicamente.
5. La Giunta regionale stabilisce la percentuale di integrazione del compenso, entro il limite massimo del 20% previsto nel D.P.C.M. 502/95. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli specifici obiettivi prefissati.

Art. 5

(Verifica)

1. Trascorsi 18 mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi individuati all'atto di nomina e procede o meno alla conferma del Direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, con le modalità di cui all'art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92, introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 229/99.




REGIONE CALABRIA
CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6

(Risoluzione del contratto - recesso anticipato)

1. Il Consiglio regionale sostituisce il direttore generale dell'azienda in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni e integrazioni nonché in tutti gli altri casi previsti dalla stessa legge previa contestazione formale degli addebiti all'interessato e successiva verifica in contraddittorio.
2. In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo ovvero a seguito di verifica ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4, del D.Lgs. 502/92, introdotto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 229/99, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
3. In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico.
4. In caso di mancato preavviso il direttore generale è tenuto al pagamento di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.



Art. 7

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 8 della legge regionale 18/94 e successive

modificazioni e integrazioni e dal presente contratto si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

2. Il presente contratto verrà adeguato a seguito della revisione del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. 502/92.

Art. 8

(Risoluzione di diritto)

Il presente contratto verrà risolto di diritto in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio regionale della deliberazione della Giunta regionale numero 2210 del 31.10.2000 ed è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio del nulla-osta di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

Art. 9

(Spese di registrazione e bollo)

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott. Guido Pugliesi.

Il dott. Guido Pugliesi ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile dichiara di approvare le clausole di cui agli artt. 3, 5 e 6.

Roma, li 10 NOV. 2000

Il dott. Guido Pugliesi

Il Presidente della Giunta Regionale
(Francesco Storace)